



Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale


Fondo Sociale Europeo



Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA del 23 marzo 2012
POR FSE 2007 – 2013 Regione Siciliana Asse VII – Capacità Istituzionale
Progetto AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE - LINEA COMUNI

Area bilancio e gestione delle risorse finanziarie, Patto di Stabilità e nuovo sistema dei controlli interni dei Comuni	
Responsabile di Linea	Franco Peta
Laboratorio	1.A Audit di bilancio alla luce del patto di stabilità e della spending review
Sede	Bronte - Catania
Esperto/i	Calcedonio Li Pomi
Contributo	Patto di stabilità e spending review

Formez**PA**



AREE DI INTERVENTO

**CONTROLLO
DELLA SPESA E
DEI COSTI**

**TUTELA
DEGLI EQUILIBRI
DI BILANCIO**

**FONTI
DI FINANZIAMENTO
DEGLI INVESTIMENTI**

ARGOMENTI

CONTROLLO DELLA SPESA E DEI COSTI

- 1. Patto di stabilità interno**
- 2. Spending review**
- 3. Monitoraggio della spesa**
- 4. Controllo dei costi**

TUTELA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

- 1. La legge costituzionale 1/2012: significato e conseguenze**
- 2. La legge n.243/2012**
- 3. I profili di criticità dei bilanci**
- 4. La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale**

FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

- 1. I mezzi propri**
- 2. I mezzi di terzi**
- 3. Il Partenariato Pubblico/Privato (PPP)**



Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA
POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana - Asse VII – Capacità Istituzionale
AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE- LINEA COMUNI

Audit di bilancio alla luce del Patto di stabilità e della spending review

Laboratorio di approfondimento

PATTO DI STABILITÀ INTERNO E SPENDING REVIEW

® diritti riservati - riproduzione citando la fonte

Calcedonio Li Pomi
dottore commercialista – revisore legale
consulente enti locali

I

INDICE DEGLI ARGOMENTI

Il Patto di stabilità dal 2014 pag.3

- Sintesi delle nuove regole
- Concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica
- Determinazione degli obiettivi
- La riduzione degli obiettivi per il 2014
- Le altre esclusioni
- I correttivi per la gestione in forma associata di funzioni e servizi
- I parametri di virtuosità
- Patto di stabilità e bilancio di previsione
- Monitoraggio e verifiche
- Le sanzioni
- Patto nazionale “orizzontale”
- La regionalizzazione del Patto

Le disposizioni per la revisione della spesa pubblica contenute nella legge 89/2014 pag.31

- Riduzione della spesa
- Acquisizione di lavori, beni e servizi
- Controllo della spesa per incarichi di consulenza
- Controllo della spesa per contratti di co.co.co.

Le altre disposizioni per la revisione della spesa pubblica pag.35

- Centralizzazione e mercato elettronico (MEPA)
- Centrale di committenza unica
- Acquisto di beni e servizi a consumo intensivo
- Contratti in essere e diritto di recesso
- Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive
- Spese per autovetture
- Spese per acquisto di mobili e arredi
- Spese per consulenze in materia di informatica
- Consulenze – divieto di rinnovo

IL PATTO DI STABILITÀ DAL 2014

artt. 30 e 31 legge 183/2011

articolo 1, commi 532-549 legge 147/2013

articolo 48, comma 1, legge 89/2014

articolo 4, comma 7, legge 164/2014

Le principali **novità a partire dall'esercizio 2014** in materia di Patto di stabilità, sulla scorta delle disposizioni da ultimo introdotte dalla legge 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014) si possono così sintetizzare:

- ✓ La **RIDUZIONE** delle percentuali di riferimento per la determinazione dell'obiettivo specifico annuale
- ✓ L'alleggerimento dei vincoli del Patto per:
 - A. favorire gli investimenti
 - B. agevolare lo smaltimento dei debiti pregressi
- ✓ l'introduzione di una **CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**
- ✓ L'introduzione di correttivi in presenza di gestioni associate

Restano confermati:

- il riferimento alla SPESA CORRENTE, e ad un intervallo triennale – **che viene modificato** - per individuare il miglioramento da realizzare
- l'irrilevanza dell'avere o meno rispettato il Patto nell'esercizio precedente
- l'obbligo di coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi del Patto.
- La **SOSPENSIONE**, anche per l'esercizio 2014, delle disposizioni in materia di parametri di virtuosità.

IL CONCORSO DEGLI ENTI LOCALI AGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

art.14, comma 1, L.122/2010

art. 20, commi 4 e 5, legge n.111/2011

COMUNI			
anno	articolo 14, commi 1 e 2, legge n.122/2010	articolo 20, comma 5, legge n. 111/2011	totale
dal 2013	2.500	2.000	4.500

PROVINCE			
anno	articolo 14, commi 1 e 2, legge n.122/2010	articolo 20, comma 5, legge n. 111/2011	totale
dal 2013	500	800	1.500

Attenzione !

Contrariamente a quanto previsto dalla legge 122/2010 il concorso alla manovra previsto dalla legge 111/2011 NON comporta una corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali.

DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI

L'OBIETTIVO STRUTTURALE

Gli enti soggetti al Patto conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un **SALDO** di competenza mista pari a **ZERO**.

L'OBIETTIVO SPECIFICO

Ai fine della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, gli enti soggetti al Patto applicano

→ alla **MEDIA** della **SPESA CORRENTE** registrata negli anni **2009-2011**, desunta dai certificati di conto consuntivo, le seguenti percentuali STANDARD:

anno	COMUNI fino a 5.000 abitanti	COMUNI con oltre 5.000 abitanti	PROVINCE
2014	14,07%	14,07%	19,25%
2015			
2016	14,62%	14,62%	20,05%
2017			

In realtà, tenuto conto del permanere – nell'esercizio 2014 - della sospensione dei parametri per la valutazione di virtuosità le percentuali da utilizzare per il bilancio corrente sono le seguenti:

anno	COMUNI fino a 5.000 abitanti	COMUNI con oltre 5.000 abitanti	PROVINCE
2014	15,07%	15,07%	20,25%
2015			
2016	15,62%	15,62%	21,05%
2017			

Il saldo finanziario obiettivo in termini di competenza mista deve essere non inferiore al valore individuato applicando le suddette percentuali alla media della spesa corrente 2009/2011

DIMINUITO

→ per le Province e i Comuni con oltre i 5.000 abitanti

di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti previsti dall'articolo 14, comma 2, della legge n.122/2010.

	Province (€/mln)	Comuni (€/mln)
dal 2012	500	2.500

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

articolo 31, comma 2/quinquies, legge 183/2011
introdotto dall'art.1, comma 533, legge 147/2013

Gli obiettivi quantificati sulla scorta della vigente normativa sono stati rideterminati

→ con Decreto MEF n.11390 del 10/2/2014

al fine di garantire che **per nessun Comune si realizzi un peggioramento superiore al 15%** rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente.

Attenzione !

La clausola non opera per Province.

esempio di calcolo (al netto della clausola di salvaguardia):

PATTO DI STABILITA' 2014-2016			
Determinazione dell'obiettivo SPECIFICO			
C O M U N I			
fase 1			
	2009	2010	2011
	[migliaia di euro]		
SPESE CORRENTI (impegni)	7.350	6.980	6.700
MEDIA delle spese correnti	7.010		
	2014	2015	2016
% da applicare alla media delle SPESE CORRENTI (art.31, co.2, legge 183/2011)	15,07	15,07	15,62
SALDO OBIETTIVO	1.056	1.056	1.095
fase 2			
RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI (art.14,co.2, L.122/2010)	287	287	287
SALDO OBIETTIVO al netto della riduzione dei trasferimenti	769	769	808
SALDO OBIETTIVO FINALE	769	769	808

La RIDUZIONE degli obiettivi per il 2014

A PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE

articolo 31, comma 9/bis, legge 183/2011
introdotto dall'art.1, comma 535, legge 147/2013 e poi
modificato dall'articolo 4, comma 7, legge 164/2014

Per l'anno 2014 ai fini del rispetto del Patto NON sono considerati i **PAGAMENTI in conto capitale** (sia competenza che a residui) **sostenuti nel 1° semestre** fino ad un importo di € 1 MLD, di cui:

A. € 850 mln dai Comuni

B. € 150 mln dalle Province

Gli importi a singoli Enti sono stati attribuiti dal MEF

→ in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario di ciascuno.

Attenzione !

- ☐ Detti spazi finanziari devono essere utilizzati **esclusivamente** per pagamenti in conto capitale da sostenere **entro l'anno 2014**, dandone evidenza mediante il monitoraggio entro il termine perentorio previsto.
- ☐ I pagamenti in conto capitale che avvengono nel 2° semestre 2014 NON POSSONO ESSERE ESCLUSI.

B SMALTIMENTO DEBITI IN CONTO CAPITALE **AL 31/12/2012**

art.1, commi 546-549, legge 147/2013
decreto MEF 17785 del 28/2/2014

SONO ESCLUSI dai vincoli del Patto di stabilità,
per un importo complessivo di € 500 mln,
i pagamenti sostenuti **nel corso del 2014** di
DEBITI **di parte capitale**

A. **certi, liquidi ed esigibili**¹ alla data del 31/12/2012 ovvero
B. per i quali entro il 31/12/2012 **sia stata emessa fattura** o
richiesta equivalente di pagamento, ivi inclusi i pagamenti delle
Regioni in favore degli enti locali e delle Province in favore degli
enti locali, ovvero
C. **riconosciuti** alla data del 31/12/2012 **o che**, alla stessa data,
presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità, ai
sensi dell'art.194 del TUEL

Gli importi ai singoli Comuni sono stati attribuiti

→ su specifica richiesta degli stessi²

con il Decreto MEF n.17785 del 28/2/2014 nella misura del 67,99%
delle richieste effettuate.

¹ Un credito è **CERTO** quando non è controverso nella sua esistenza, **LIQUIDO** quando è determinato, o facilmente determinabile, nel suo ammontare **ESIGIBILE** quando il termine è scaduto.

² che, ai sensi dell'articolo 1 comma 547 della legge 147/2013, andava inoltrata entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014.

Sanzioni

SE la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti

➔ su segnalazione del Collegio dei Revisori

accerta che – senza giustificato motivo – gli enti locali:

A. non abbiano richiesto telematicamente entro il 14 febbraio 2014 gli spazi finanziari o

B. non abbiano proceduto entro l'esercizio finanziario ad effettuare pagamenti per almeno il 90% degli spazi concessi

irrogano una **SANZIONE PECUNIARIA**

➔ ai **Responsabili dei Servizi interessati** pari a 2 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

La sanzione per l'Organo di revisione

In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano

➔ all'**Organo di revisione**, ove ne sia accertata la responsabilità, una sanzione pecuniaria pari a 2 mensilità del "*trattamento retributivo*", al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

✓ Gli importi delle sanzioni sono acquisiti al bilancio dell'Ente.

✓ Sino a quando le sentenze di condanna non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, nel sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito.



SMALTIMENTO DEBITI IN CONTO CAPITALE

AL 31/12/2013

art.4, commi 5,5/bis e 6, legge 164/2014

decreto MEF 79891 del 13/10/2014

SONO ESCLUSI dai vincoli del Patto di stabilità,

per un importo complessivo di € 300 mln³,

i pagamenti sostenuti **DOPO il 12 settembre 2014**

→ per gli anni 2014 e 2015

di DEBITI **di parte capitale**

A. **certi, liquidi ed esigibili**⁴ alla data del 31/12/2013 ovvero

B. per i quali entro il 31/12/2013 **sia stata emessa fattura** o richiesta equivalente di pagamento, ivi inclusi i pagamenti delle Regioni in favore degli enti locali e delle Province in favore degli enti locali, ovvero

C. **riconosciuti** alla data del 31/12/2013 **o che**, alla stessa data, **presentavano i requisiti per il riconoscimento** di legittimità, ai sensi dell'art.194 del TUEL

Gli importi ai singoli Comuni sono stati attribuiti

→ su specifica richiesta degli stessi⁵

con il Decreto MEF n.79891 del 13/10/2014 nella misura del 13,99% delle richieste effettuate.

³ € 200 milioni per il 2014 ed € 100 milioni per il 2015.

⁴ Un credito è **CERTO** quando non è controverso nella sua esistenza, **LIQUIDO** quando è determinato, o facilmente determinabile, nel suo ammontare **ESIGIBILE** quando il termine è scaduto.

⁵ che, ai sensi dell'articolo 4 comma 6 della legge 164/2014, andava inoltrata – per l'anno 2014 entro il termine perentorio del 30 settembre 2014. Per l'anno 2015 il termine è fissato al 28/2/2015

Attenzione !

- A. Ai fini dell'esclusione **rilevano SOLTANTO** i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512.
- B. I pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione DEVONO riguardare prioritariamente:
- a. l'edilizia scolastica;
 - b. gli impianti sportivi;
 - c. il contrasto del dissesto idrogeologico;
 - d. la sicurezza stradale.

D SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

articolo 31, comma 14/ter, legge 183/2011
(introdotto da articolo 48, comma 1, legge 89/2014)

Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del Patto NON sono considerate le spese sostenute dai Comuni per interventi di edilizia scolastica.

I Comuni beneficiari dell'esclusione, e l'importo escluso, sono stati individuati con D.P.C.M. del 13/6 e del 30/6/2014

E SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE CON LA PREMIALITÀ DA DISMISSIONI

articolo 31, comma 16, legge 183/2011

Per il 2014, le spese per investimenti infrastrutturali finanziate con la "premialità" riservata agli enti che dismettono le partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica (diversi dal servizio idrico)⁶.

⁶ cfr. articolo 15, comma 1, legge 148/2011.

LE ALTRE ESCLUSIONI

NON RILEVANO ai fini del rispetto del Patto,

1

articolo 31, commi 7-8, legge 183/2011

le **ENTRATE** provenienti dallo Stato e le relative **SPESE** sia di PARTE CORRENTE sia in CONTO CAPITALE sostenute dai Comuni e dalle Province (anche in più anni) purché nei limiti complessivi delle risorse e [purché relative a entrate registrate successivamente al 2008](#)

⇒ per l'attuazione delle Ordinanze del Presidente del C.d.M. emanate a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

Attenzione !

Gli enti che beneficiano di questa norma hanno l'OBLIGO di presentare, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, al Dipartimento della Protezione Civile, l'elenco delle spese escluse dal Patto di stabilità (ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale).

2

articolo 31, comma 9, legge 183/2011

Gli interventi realizzati direttamente dagli enti in relazione allo svolgimento dei c.d. "**grandi eventi**".

3

articolo 31, commi 10-11, legge 183/2011

Le **ENTRATE** provenienti – [direttamente o indirettamente](#) – dall'Unione Europea e le relative **SPESE** sia di PARTE CORRENTE sia in CONTO CAPITALE sostenute dai Comuni e dalle Province, anche in più anni purché nei limiti complessivi delle relative entrate e [purché relative a entrate registrate successivamente al 2008](#).

Attenzione !

- ✓ L'esclusione NON opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali.
- ✓ Nel caso in cui l'U.E. riconosca importi inferiori a quelli esclusi ai fini del Patto, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute **deve** essere incluso tra le spese rilevanti ai fini del Patto nell'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento.

4

articolo 31, comma 15, legge 183/2011

Le **SPESE** sostenute dai Comuni per la gestione e la manutenzione degli immobili trasferiti dallo Stato ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n.85/2010 (federalismo demaniale), nei limiti dell'importo già sostenuto dallo Stato per le medesime finalità.

Attenzione !

Tutte le esclusioni previste dalla precedente disciplina del Patto di stabilità sono **ABROGATE**.

I CORRETTIVI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI

articolo 31, comma 6/bis, legge 183/2011

introdotto dall'art.1, comma 534, legge 147/2013

Al fine di stabilizzare gli **effetti negativi** sul patto connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta

- A. la **riduzione** degli obiettivi dei Comuni che gestiscono – in quanto capofila – funzioni e servizi in forma associata e
- B. il corrispondente **aumento** degli obiettivi dei Comuni associati (non capofila).

A tal fine,

l'A.N.C.I. entro il 30 marzo di ogni anno comunica al MEF⁷

➔ sulla base delle istanze prodotte dai Comuni **entro il 15 marzo** gli importi in riduzione/aumento degli obiettivi di ciascun Comune

⁷ mediante il sistema web "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>" della Ragioneria generale dello Stato.

I PARAMETRI DI VIRTUOSITÀ

articolo 20, commi 2, 2/bis e 3, L.111/2011
come modificati dall'articolo 1, commi 428-429, L.228/2012

Al fine di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tra *“gli enti del singolo livello di governo”*, i predetti enti sono ripartiti

➔ con D.M. del MEF

in **2 CLASSI** sulla base della **“valutazione ponderata”** dei seguenti

PARAMETRI DI VIRTUOSITÀ:

1. **rispetto del patto di stabilità interno;**
2. **autonomia finanziaria;**
3. **equilibrio di parte corrente;**
4. **rapporto tra le entrate di parte corrente rimosse e accertate;**
a decorrere dall'anno 2014
5. prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
6. incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente dell'ente, in relazione a:
 - a. numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente,
 - b. funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni,
 - c. ampiezza del territorio

Attenzione !

La valutazione di questo parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura/consiliatura e delle sue variazioni nel corso della stessa;

7. tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale;
8. effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
9. operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

Al fine di tenere conto della realtà socio-economica, i parametri di virtuosità sono corretti con i seguenti 2 INDICATORI:

1. **valore delle rendite catastali;**
2. **numero degli occupati.**

Finalità

- ❑ **ENTI VIRTUOSI** Conseguono un saldo obiettivo pari a zero,
 ➔ fermo restando l'obiettivo di comparto,

- ❑ **ENTI NON VIRTUOSI** Per la determinazione dell'obiettivo applicano le percentuali previste dall'articolo 31, comma 2, della legge n.183/201, come RIDETERMINATE con Decreto MEF.

Dette percentuali **non possono essere superiori** ai seguenti valori:

anno	COMUNI con oltre 5.000 abitanti	COMUNI con oltre 1.000 e fino a 5.000 abitanti	PROVINCE
dal 2015	15,62%	15,62%	21,05%

Attenzione !

Anche per il 2014 (v. L. 124/2013) **le disposizioni in materia di parametri di virtuosità sono SOSPESE.**

PATTO DI STABILITA' E BILANCIO DI PREVISIONE

articolo 31, comma 18, legge 183/2011

Anche per il triennio 2014-2016,
il rispetto degli obiettivi programmatici **del Patto di
stabilità** è **condizione di legittimità** del bilancio di
previsione annuale e pluriennale

Il bilancio di previsione degli enti soggetti al Patto **DEVE** infatti essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alla **previsioni dei flussi di cassa** di entrata e spesa di parte capitale (al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti), sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto. A tal fine,

➔ **OBBLIGO** di allegare al bilancio di previsione uno specifico prospetto contenente:

A. le previsioni di COMPETENZA per la parte corrente e

B. le previsioni di CASSA per la parte in conto capitale.

* * * * *

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'OBIETTIVO E MONITORAGGIO SEMESTRALE

articolo 31, comma 19, legge 183/2011

- il PROSPETTO DIMOSTRATIVO dell'obiettivo 2014-2016 è stato definito con il Decreto MEF n.11400 del 10/2/2014.

Attenzione !

La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo

→ **entro 45 giorni** dalla pubblicazione nella G.U.R.I.⁸ del D.M. costituisce **INADEMPIMENTO** al Patto di stabilità.

Terminato l'anno di riferimento non è più consentito trasmettere il prospetto dell'obiettivo o variare le voci determinanti l'obiettivo.

Per l'anno 2014, eventuali comunicazioni, rettifiche o variazioni potranno essere effettuate non oltre il 31 dicembre 2014.

- Gli Enti soggetti al Patto trasmettono **SEMESTRALMENTE** al Dipartimento della R.G.S., entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto (nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista attraverso un prospetto e con le modalità definite con apposito D.M.

⁸ avvenuta l'11 marzo 2014 (GURI n.58).

VERIFICA ANNUALE

articolo 31, commi 20 e 20/bis, legge 183/2011
(come modificata dall'articolo 1, commi 445 e 446, legge 228/2012
e dall'articolo 1, comma 539, legge 147/2013)

Entro il **termine PERENTORIO** del 31 marzo dell'anno successivo occorre inviare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, una **CERTIFICAZIONE** del saldo finanziario di C.M. conseguito **firmata digitalmente**⁹:

- A. dal legale rappresentante
- B. dal responsabile del servizio finanziario
- C. dall'organo di revisione

secondo un prospetto e con le modalità definite con apposito D.M.

Attenzione !

A. **OMESSA** trasmissione della certificazione:

- ➔ costituisce **INADEMPIMENTO** al Patto di stabilità interno;
- ➔ determina **l'azzeramento automatico** dei trasferimenti erariali
(v. articolo 14, comma 3, L.122/2010)

B. **RITARDATA** trasmissione della certificazione che attesti il rispetto del Patto – **purché entro il 30 giugno** (*"60 giorni dal termine previsto per l'approvazione del rendiconto"*):

- ➔ l'Ente NON può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto **MA** NON è soggetto a tutte altre sanzioni.

Decorso il 30 giugno, il Presidente dell'Organo di revisione o il Revisore Unico provvede

⇒ in qualità di commissario ad acta

a trasmettere la certificazione, con la sottoscrizione di tutti i Soggetti previsti, **entro i successivi 30 giorni**.

⁹ v. articolo 1, comma 539, legge 147/2013.

➔ Sino alla data di trasmissione le erogazioni di risorse/trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno sono **SOSPESE**.

C. Decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto, l'Ente

➔ **se rileva**, rispetto a quanto già certificato, **un peggioramento** del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del Patto è **COMUNQUE** tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente.

articolo 31, comma 32, legge 183/2011

Qualora intervengano modifiche legislative alla disciplina del Patto **I TERMINI** riguardanti gli adempimenti relativi SIA al **monitoraggio** SIA alla **certificazione** possono essere modificati con Decreto MEF.

LE SANZIONI

articolo 31, comma 26, legge 183/2011
(come sostituito dall'articolo 1, comma 439 della legge 228/2012)

In caso di mancato rispetto del Patto l'Ente inadempiente è soggetto ai seguenti **DIVIETI e SANZIONI**

→ **nell'anno successivo a quello dell'inadempienza**

1. riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. **Gli enti locali della Regione Siciliana sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella stessa misura**

La sanzione NON si applica SE il superamento degli obiettivi sia determinato dalla maggior spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'U.E. rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.

Attenzione!

L'articolo 1, comma 384, della legge 228/2012 ha chiarito che – per il 2014 – le disposizioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore della Regione Siciliana si intendono riferite al “**fondo di solidarietà comunale**”.

NORMA TRANSITORIA¹⁰

Nel 2014 i Comuni che non hanno conseguito l'obiettivo del Patto nel 2013 subiscono la riduzione del FSC **fino ad un importo pari al 3%** delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile.

Comuni in fase di riequilibrio e Comuni dissestati

I Comuni che **nel 2014** hanno deliberato il dissesto o hanno attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, possono chiedere che il pagamento della sanzione venga rateizzato in 10 anni.

¹⁰ v. articolo 43, comma 3/bis, legge 164/2014.

2. **divieto di impegnare spese correnti** in misura superiore all'importo annuale **MEDIO** dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

3. **divieto di ricorrere all'indebitamento** per gli investimenti.

Attenzione!

Il divieto non riguarda

- a) le devoluzioni di mutui già a carico dell'Ente,
- b) le operazioni che non configurano un nuovo debito (come i mutui il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, al fine di ridurre il valore finanziario delle passività).

Secondo la RGS¹¹ costituisce invece indebitamento *“ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento”*.

4. **divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo**, con qualsiasi tipologia contrattuale, compresi i rapporti di co.co.co. e di somministrazione, *“anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto”*. Divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto.

5. **riduzione del 30%**, rispetto all'ammontare risultante¹² al 30 giugno 2010, **delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori**.

Attenzione!

Secondo la RGS¹³

La sanzione si applica agli amministratori in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione dei vincoli del Patto.

¹¹ v. Circolare n.6/2014, punto I.1.

¹² Secondo la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte (cfr. Parere n.52/2009) *“l'ammontare risultante si riferisce non all'ammontare teorico ma a quello iscritto in bilancio”*.

¹³ v. Circolari n.5/2013 e n.6/2014.

Sulla corretta autoapplicazione delle sanzioni da parte degli Enti continua a vigilare la Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 148/bis, comma 2, del TUEL¹⁴.

Attenzione!

L'autoapplicazione delle sanzioni opera **ANCHE** nel corso dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell'esercizio stesso, il Patto non sarà rispettato.

Tardivo accertamento del mancato rispetto del Patto

articolo 31, commi 28-29, legge 183/2011

Agli enti locali per i quali la violazione del Patto sia accertata **successivamente** all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui sopra si applicano

➔ **nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del Patto.**

La riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è applicata **agli amministratori in carica nell'esercizio in cui è avvenuta** la violazione del Patto.

Gli enti locali che si trovino in detta situazione sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro 30 giorni dall'accertamento della violazione al Dipartimento della RGS.

¹⁴ In tal senso si è espressa la RGS nella Circolare n.6/201, parte I.4 .

L'artificioso conseguimento degli obiettivi

articolo 31, comma 31, legge n.183/2011

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti

SE accerta che il rispetto del patto di stabilità è stato
“**artificialmente conseguito**” mediante:

B. una non corretta imputazione delle entrate/uscite ai pertinenti
capitoli di bilancio o

C. altre forme elusive

irrogano la condanna a una **SANZIONE PECUNIARIA**

➔ agli **Amministratori** fino a un massimo di 10 volte l'indennità di
carica percepita al momento di commissione dell'elusione,

➔ al **Responsabile del servizio economico-finanziario** fino a 3
mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e
previdenziali.

Attenzione !

Le verifiche della Corte dei conti possono estendersi all'**esame della
natura sostanziale** delle entrate e delle spese escluse dai vincoli¹⁵,
in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma.

I contratti e gli atti elusivi delle regole del Patto

articolo 20, commi 10-11, legge n.111/2011

articolo 31, comma 30, legge 183/2011

I **contratti di servizio e “gli altri atti”** posti in essere dagli enti locali, a
partire dal 6/7/2011¹⁶, che si configurano **elusivi** delle regole del
patto di stabilità sono **NULLI**.

¹⁵ v. Circolare n.6/2014, parte I.3

¹⁶ data di entrata in vigore del D.L. n.98/2011.

Secondo la RGS¹⁷,

si configura una fattispecie elusiva del Patto “*ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, **pur legittimi**, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica*”.

Ne deriva che

➔ risulta fondamentale la finalità economico-amministrativa del provvedimento adottato.

esempi di fattispecie elusive

- ✓ Utilizzo “improprio” dei servizi per conto di terzi;
- ✓ Accertamenti di entrate in assenza dei presupposti di cui all’articolo 179 del TUEL;
- ✓ Sovrastima di entrate correnti;
- ✓ Debiti fuori bilancio: qualora l’Ente ne sia a conoscenza entro il termine dell’esercizio il mancato riconoscimento e finanziamento (in relazione al quale esiste un obbligo giuridico) può avere effetti elusivi dei vincoli del Patto.

¹⁷ v. Circolare n.6/2014, parte I.3.

Patto Nazionale “ORIZZONTALE”

articolo 4/ter, commi 1-9, legge 44/2012
da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 544 legge 147/2013

I Comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento un **differenziale positivo** rispetto all'obiettivo **POSSONO** comunicare alla RGS, telematicamente o mediante raccomandata a.r.,

→ entro il **termine perentorio del 15 giugno**

l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso.

I Comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento un **differenziale negativo** rispetto all'obiettivo **POSSONO** comunicare alla RGS, telematicamente o mediante raccomandata a.r.,

→ entro il **termine perentorio del 25 giugno** l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso

⇒ **per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.**

La RGS **entro il 10 luglio** aggiorna il prospetto degli obiettivi dei Comuni interessati dalla rimodulazione, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

Attenzione !

In sede di certificazione annuale, il Sindaco, il Responsabile del S.F. e l'Organo di revisione devono attestare che i maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati **esclusivamente** per il pagamento di residui passivi di parte capitale.

In assenza di detta certificazioni non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi per il biennio successivo.

VANTAGGI E ONERI

Ai Comuni che **cedono** spazi finanziari

A. è attribuito un **contributo pari agli spazi ceduti**, che non rileva ai fini del Patto di stabilità ed è destinato alla riduzione del debito;

B. è riconosciuta - nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari una **modifica migliorativa** del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi ceduti.

Ai Comuni che **acquisiscono** spazi finanziari sono attribuiti nel biennio successivo **saldo obiettivi peggiorati** per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita.

Patto Regionale “ORIZZONTALE”

articolo 1, commi 141-142, legge 220/2010

articolo 20, comma 1, legge 111/2011

A decorrere dal 2011 le Regioni, per gli enti locali del proprio territorio

POSSONO

➔ **in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie**

B. **INTEGRARE LE REGOLE** e

C. **MODIFICARE GLI OBIETTIVI** posti dal legislatore nazionale

fermi restando

1) l'IMPORTO DELL'OBIETTIVO complessivamente determinato in applicazione della normativa nazionale.

2) le disposizioni statali in materia di MONITORAGGIO e di SANZIONI.

Patto Regionale “VERTICALE” **incentivato**

articolo 1, commi 138 e 140, **legge 220/2010**
(come modificato dall'articolo 1, comma 434, legge 228/2012)

articolo 1, commi 122-124, **legge 228/2012**
(come modificato dall'articolo 1/bis legge 64/2013)

Negli anni 2014 e 2015 le Regioni

POSSONO autorizzare

gli enti locali del proprio territorio a **PEGGIORARE** il loro saldo programmatico

➔ **attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale.**

In tal caso DEVONO procedere a rideterminare

⇒ **contestualmente**

i propri obiettivi programmatici in termini di competenza euro compatibile e di competenza finanziaria, **riducendoli dello stesso importo.**

A tal fine le Regioni definiscono – previo confronto con i rappresentanti delle autonomie locali – CRITERI DI VIRTUOSITÀ e MODALITÀ OPERATIVE.

Vantaggi per le Regioni

Per ciascuno degli anni 2013 e 2014 alle Regioni, inclusa la Sicilia, che cedono spazi finanziari, validi ai fini del Patto, agli enti locali del proprio territorio è attribuito un **contributo** in misura pari all'83,33% degli spazi ceduti

➔ da destinare all'estinzione, anche parziale, del debito.

Attenzione !

Gli spazi finanziari sono ripartiti fra i Comuni e le Province al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi **in conto capitale** in favore dei creditori.

Per l'anno 2014, il 50 % della quota del contributo assegnato alle Regioni è distribuito, da ciascuna Regione,

→ ai Comuni con popolazione compresa fra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero.

Gli eventuali spazi non assegnati (a valere sulla quota del 50%) sono comunicati dalle Regioni al MEF entro il 10 aprile, per essere attribuiti ai Comuni (della stessa classe demografica) di tutte le Regioni che presentino un saldo obiettivo positivo.

L'INTERVENTO DELLA REGIONE SICILIANA

Sulla scorta dell'accordo Regione Sicilia - ANCI Sicilia del 14/3/2014 nel corrente esercizio finanziario gli spazi finanziari ceduti ai Comuni, pari complessivamente a circa € 173 mln, sono stati finalizzati

→ all'azzeramento del saldo obiettivo dei Comuni con meno di 5.000 abitanti e

→ alla riduzione del saldo obiettivo dei restanti Comuni.

SANZIONI

Sulla scorta di detto accordo ai Comuni che non utilizzano gli spazi assegnati verrà precluso l'accesso ai Patti di solidarietà negli anni successivi. Penalizzazioni saranno definite anche in caso di utilizzi parziali.

LE DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA contenute nella legge 89/2014

articoli 8 e 47, commi 8-13, legge 89/2014

RIDUZIONE DELLA SPESA

I Comuni devono assicurare un “*contributo alla finanza pubblica*” pari a:

✓ €/mln 375,6 **per il 2014**

✓ €/mln 563,4 per ciascuno degli anni **dal 2015 al 2017**.

Così distinti:

Riduzione di spesa	2004	2015	2016	2017
beni e servizi	360,00	540,00	540,00	540,00
autovetture	1,60	2,40	2,40	2,40
consulenze e studi	14,00	21,00	21,00	21,00
totale	375,60	563,40	563,40	563,40

L'importo del “*contributo*” per l'anno 2014 per ciascun Comune è stato determinato con D.M. Interno del 4 settembre 2014¹⁸.

A tal fine **il Fondo di solidarietà comunale (FSC)** è ridotto di pari importo.

PENALIZZAZIONI E PREMIALITÀ

La legge prevede delle penalizzazioni, ossia degli **incrementi della riduzione della spesa per beni e servizi**, **nella misura del 5%** per i

Comuni che nell'ultimo anno:

- ❑ hanno registrato **tempi medi nei pagamenti** relativi a transazioni commerciali **superiori a 90 giorni** rispetto a quanto disposto dal d.lgs. 231/2002;

¹⁸ Su G.U.R.I. n.216 del 17/9/2014.

- hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. in misura inferiore al valore mediano risultante da tutte le certificazioni prodotte.

Agli enti “virtuosi”, ossia ai Comuni che hanno registrato tempi medi nei pagamenti inferiori a 90 giorni e ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP maggiori rispetto al valore mediano, la riduzione della spesa per beni e servizi è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento “sanzionato” agli enti penalizzati.

Certificazione

Per queste finalità I Comuni sono obbligati a trasmettere al Ministero dell’Interno **entro il 28 di ogni anno**¹⁹ una CERTIFICAZIONE, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall’organo di revisione, attestante:

- A. il tempo medio dei pagamenti dell’anno precedente, calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal d.lgs.231/2002 al numero dei pagamenti stessi;
- B. il valore degli acquisti di beni e servizi relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella “B” allegata alla legge 89/2014, sostenuti nell’anno precedente, con separata indicazione degli acquisti sostenuti mediante ricorso a CONSIP.

In caso di mancato invio della certificazione si applica l’incremento del 10%.

Attenzione !

I Comuni possono adottare misura alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque NON inferiori a quelli individuati dalla norma in questione.

¹⁹ Per il 2014, entro il 31 maggio.

ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI

articolo 9, comma 4, legge 89/2014

Dal 1° luglio 2014 i Comuni non capoluogo di provincia per l'acquisizione di lavori, beni e servizi possono optare per una delle seguenti alternative:

- A. procedere nell'ambito dell'**Unione di Comuni**, ove esistenti;
- B. costituire un apposito **accordo consortile** tra Comuni e avvalersi dei relativi uffici;
- C. ricorrere ad un "**soggetto aggregatore**"²⁰;
- D. ricorrere alla **Provincia**;
- E. acquisire beni e servizi attraverso gli **strumenti elettronici gestiti da CONSIP** o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Attenzione !

In caso di inosservanza di una delle suddette procedure l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)²¹ **NON RILASCI**A il codice identificativo di gara (CIG).

²⁰ Cfr. articolo 9, commi 1 e 2, legge 89/2014.

²¹ l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è stata soppressa con l'articolo 19 della legge 114/2014 e le sue funzioni sono state trasferite all'ANAC.

CONTROLLO DELLA SPESA PER INCARICHI DI CONSULENZA

articolo 14, comma 1, legge 89/2014

A decorrere dal 2014 le P.A.

→ fermi restando i limiti previsti dalle vigenti disposizioni, e in particolare:

- il tetto annuo di spesa del 20% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009²²
- il tetto annuo di spesa previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 125/2013²³

NON POSSONO conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca

SE

la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore:

- A. al **4,2% della spesa di personale** (come risultante dal Conto annuale 2012) per le P.A. in cui detta spesa è pari o inferiore a € 5 milioni
- B. all'**1,4% della spesa di personale** (come risultante dal Conto annuale 2012) per le P.A. in cui detta spesa è superiore a € 5 milioni .

Esempio:

Un Comune che dal conto annuale 2012 risulti avere avuta una spesa di personale pari a € 1,8 milioni può conferire incarichi di consulenza nell'anno per un importo complessivo massimo di €75.600,00, sempre che rispetti i limiti di cui all'articolo 6, comma 7, della legge 122/2010 e all'articolo 1, comma 5 della legge 125/2013.

²² V. articolo 6, comma 7, legge 122/2010.

²³ La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche non può essere superiore, **per l'anno 2014**, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, **per l'anno 2015**, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

CONTROLLO DELLA SPESA PER CONTRATTI DI CO.CO.CO.

articolo 14, comma 2, legge 89/2014

A decorrere dal 2014 le P.A., fermi restando:

- ➔ le disposizioni in materia di conferimento di incarichi con contratto di lavoro autonomo previste dall'articolo 7, commi da 6 a 6/quarter, del d.lgs. 165/2001²⁴;
- ➔ il tetto annuo di spesa del 50% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009²⁵

NON POSSONO stipulare **contratti di collaborazione coordinata e continuativa**

SE

la spesa complessiva per tali contratti è superiore:

- C. al **4,5% della spesa di personale** (come risultante dal Conto annuale 2012) per le P.A. in cui detta spesa è pari o inferiore a € 5 milioni
- D. all'**1,1% della spesa di personale** (come risultante dal Conto annuale 2012) per le P.A. in cui detta spesa è superiore a € 5 milioni .

Attenzione !

I Comuni possono adottare misura alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque NON inferiori a quelli individuati dalla norma in questione.

²⁴ Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

²⁵ v. articolo 9, comma 28, legge 122/2010.

LE ALTRE DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA

RIDUZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI: CENTRALIZZAZIONE E MERCATO ELETTRONICO [MEPA]

articolo 1, commi 1-13, legge 135/2012

Dal 15 agosto 2012 i contratti stipulati in violazione:

- ➔ dell'articolo 26, comma 3, della legge 488/1999²⁶
- ➔ degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A.

- A. sono **NULLI**;
- B. costituiscono illecito disciplinare;
- C. sono causa di responsabilità amministrativa.

Ai fini della determinazione del DANNO ERARIALE si tiene “**anche**” conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei suddetti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.

Le P.A. obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni CONSIP possono procedere

⇒ qualora la convenzione non sia ancora disponibile **E**

⇒ in caso di motivata urgenza

allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti:

- A. aventi durata e misura strettamente necessaria e
- B. sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della convenzione.

²⁶ “Le amministrazioni pubbliche **possono** ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero **ne utilizzano** i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.”

CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA

articolo 23, commi 4-5, legge 214/2011

articolo 1, comma 4, legge 135/2012

articolo 1, comma 343, legge 147/2013

I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti affidano **OBBLIGATORIAMENTE** ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di **lavori**, **servizi** e **forniture**, nell'ambito delle Unioni di Comuni, ove esistenti, oppure costituendo "accordo consortile" e avvalendosi dei competenti uffici.

In alternativa,

possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni CONSIP ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del D.P.R. 207/2010.

Attenzione !

- ☐ Queste disposizioni **NON SI APPLICANO** alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture,
 - effettuate in economia mediante amministrazione diretta o
 - di importo inferiore a € 40.000²⁷.
- ☐ La norma si applica alle gare che saranno bandite **a partire dal 1° gennaio 2015**²⁸.

²⁷ cfr. articolo 125, commi 8 e 11, d.lgs. 163/2006.

²⁸ termine così prorogato, da ultimo, dalla legge 114/2014.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI A CONSUMO INTENSIVO

articolo 1, commi 7-8, legge 135/2012

come modificato dall'articolo 1, comma 151, legge 228/2012

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 296/2006²⁹, **tutte le P.A. e le società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta**, relativamente alle seguenti categorie merceologiche:

1. energia elettrica,
2. gas,
3. carburanti rete e carburanti extra-rete,
4. combustibili per riscaldamento,
5. telefonia fissa e
6. telefonia mobile

SONO TENUTE ad approvvigionarsi

- A. attraverso le convenzioni CONSIP ovvero
- B. ad esperire proprie autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da CONSIP e dalle centrali di committenza regionale.

²⁹ 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. **Le restanti amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, **possono** ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, **le altre amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328.

Attenzione !

I contratti stipulati in violazione di queste disposizioni:

- A. sono **NULLI**;
- B. costituiscono illecito disciplinare
- C. sono causa di responsabilità amministrativa

Ai fini della determinazione del DANNO ERARIALE si tiene “**anche**” conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.

CONTRATTI IN ESSERE E DIRITTO DI RECESSO

articolo 1, comma 13, legge 135/2012

Le P.A. che abbiano validamente stipulato un **autonomo** contratto di fornitura o di servizi

hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto

- ⇒ previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni
- ⇒ previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite

nel caso in cui

- ➔ tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite
- A. i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP **SUCCESSIVAMENTE** alla stipula del predetto contratto siano migliorative rispetto a quelli del contratto e
- B. l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche.

Attenzione !

- ☐ ogni patto contrario a queste disposizioni è NULLO
- ☐ il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalla parti
- ☐ in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la P.A. ne dà comunicazione alla Corte dei Conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo ex articolo 3 della legge n.20/1994.

RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO E RIDUZIONE DEI COSTI PER LOCAZIONI PASSIVE

articolo 3, commi 1-3, legge 135/2012

LOCAZIONI

❑ **A decorrere dal 7 luglio 2012, per gli anni 2012-2014**

l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT **NON** si applica al canone dovuto dalle P.A. per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

❑ Per i contratti in corso alla data del 7 luglio 2012 gli enti locali hanno facoltà di recedere entro il 31/12/2013³⁰, anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto.

❑ Agli enti locali può essere concesso l'uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato per le proprie finalità istituzionali.

❑ Gli enti locali possono concedere alle Amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprietà

RINNOVI

articolo 1, comma 388, legge 147/2013

I contratti di locazione di immobili **NON possono essere rinnovati**

➔ **SE** l'Agenzia del Demanio non abbia espresso nulla osta 60 giorni prima della entro cui la P.A. locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso del contratto.

L'Agenzia del Demanio autorizza il rinnovo, nel rispetto dell'applicazione dei prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili.

Attenzione !

I contratti stipulati in violazione di queste disposizioni sono **NULLI**.

³⁰ Termine così prorogato dall'art. 49, comma 01, legge n. 98 del 2013.

SPESE PER AUTOVETTURE

articolo 15, comma 1, legge 89/2014

A decorrere dal 1° maggio 2014

Le P.A. non possono effettuare spese di ammontare superiore al **30%³¹** della spesa sostenuta nel 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.

Attenzione !

La violazione di queste disposizioni è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

articolo 1, comma 143, legge 228/2012

Dal 1° gennaio 2013 e fino al 31/12/2014, le P.A. non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture

SPESE PER ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI

articolo 1, comma 141, legge 228/2012

Negli anni 2013 e 2014 le P.A. non possono effettuare spese per l'acquisto di mobili e arredi di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 - **se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia** -

→ **salvo che** l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso l'Organo di revisione verifica preventivamente i risparmi realizzabili.

³¹ Dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 aprile 2014 il limite era del 30%, ai sensi dell' articolo 5, comma 2, legge 135/2012

SPESE PER CONSULENZE IN MATERIA INFORMATICA

articolo 1, comma 146, legge 228/2012

Le P.A. possono conferire incarichi di consulenza in materia di informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.

Attenzione !

La violazione di questa disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

* * * * *

Consulenze – divieto di rinnovo

articolo 1, comma 147, legge 228/2012

Viene introdotto il **divieto di rinnovo** degli incarichi ad esperti di particolare e comprovata specializzazione di cui all'articolo 7 del d.lgs.165/2011.

L'eventuale proroga è consentita, in via eccezionale, *“al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore”*,

→ **ferma restando** la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

**art.7, commi 6 e 6/bis, del d. lgs. 165/2001
(come INTEGRATO dalla legge n°228/2012)**

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le P.A. possono conferire incarichi individuali – con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa – ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, **in presenza dei seguenti presupposti di legittimità**:

1) **l'oggetto della prestazione deve corrispondere:**

- a) alle competenze attribuite dall'ordinamento alla P.A. conferente;
- b) **a obiettivi e progetti specifici e determinati e**

“deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della P.A. conferente”;

2) l'amministrazione **deve preliminarmente avere accertato** **l'impossibilità oggettiva** di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

3) la prestazione deve essere di natura **temporanea** e **altamente qualificata**;

4) **non è ammesso il rinnovo**. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, **ferma restando** la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico

5) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Inoltre,

il conferimento degli incarichi di collaborazione deve essere effettuato sulla base di **“procedure comparative”** le cui modalità devono essere disciplinate con regolamento e rese pubbliche.